

# CHI (SI) INQUINA PAGA

*Chi produce un danno ambientale deve sempre pagare le spese necessarie per la bonifica, anche se nessun terzo denuncia un danno e perfino se il terreno inquinato è di sua proprietà. Nel danno ambientale infatti la parte lesa esiste sempre ed è lo Stato. Non molte tra le polizze esistenti coprono davvero questo rischio.*

Rischio inquinamento: un concetto apparentemente semplice che si traduce, anche troppo spesso, in sinistri ben riportati dalla cronaca. Sembrerebbe una copertura RC come altre. «Ma non è così, o meglio non è solo questo», spiega Deborah Sola Responsabile Rischio inquinamento per ACE in Italia. Recependo la direttiva europea CE-2004-35 con la legge DLGS 2006 n.152, l'Italia ha chiarito un concetto già espresso nel 1986 da una legge innovativa ma piuttosto vaga. Sintetizzando possiamo dire che l'inquinamento è considerato sempre e comunque un danno contro la collettività. Il 'terzo' è quindi, in primo luogo, lo Stato, in secondo luogo – se del caso – una persona giuridica danneggiata.

Facciamo un esempio semplice: la rottura di una tubatura nell'azienda X inquina il terreno circostante. Se quel terreno è coltivato, l'azienda avrà un classico profilo RC nei confronti dell'agricoltore. Ma ha anche un profilo di responsabilità nei

confronti della collettività danneggiata dall'inquinamento. Questa responsabilità rimane anche se il terreno è incolto o il proprietario non protesta. «Perfino se il terreno è proprietà della stessa azienda responsabile del sinistro», sottolinea Deborah Sola. Questo è un aspetto centrale perché quello che potremmo definire l'auto-inquinamento, è la fattispecie di gran lunga più frequente.

L'azienda che rileva la presenza di un inquinamento è obbligata entro 24 ore a denunciarlo all'autorità, anche quando è essa stessa la responsabile del danno. Da quel momento ha il dovere di riportare il terreno, lo specchio d'acqua, l'habitat o le specie naturali protette danneggiate, alla condizione precedente (ripristino) o, se questo non è possibile, a sostituirlo.

Il privato che si rende conto di aver inquinato le sue stesse proprietà non può quindi fare spallucce, e questo indipendentemente dai profili previsti dalle leggi sulla sicurezza del posto di lavoro.

Le polizze Inquinamento esistenti variano molto nella misura in cui prendono in considerazione e coprono questi profili di rischio. «I broker sanno bene che le polizze redatte prima del 2007 spesso si limitano alla sola RC terzi», spiega Deborah Sola, «e che offrono sottolimiti irrisori quando prevedono anche la bonifica o il danno ambientale sul proprio sito. Per esemplificare, se la polizza prevede 5 milioni di massimale per RC terzi e solo il 5%, 250 mila euro, per rispondere agli obblighi di legge».

Va tenuto conto che le spese per il ripristino obbligatorio del terreno sono spesso molto ingenti, che la pubblica amministrazione può costringere l'azienda inquinante a pagare e l'orientamento della giurisprudenza prevede un'inversione nell'onere della prova; «in questo caso è l'azienda a dover dimostrare di essere estranea al sinistro, non lo Stato a dover provare che vi è stata una responsabilità», ricorda Deborah Sola, secondo la quale ben poche aziende hanno una copertura completa per il rischio inquinamento» e che aggiunge: «È importante che le aziende comprendano che i costi legati al rischio inquinamento possono mettere in dubbio non solo la redditività e l'immagine dell'azienda ma anche la sua stessa sopravvivenza».

## SE SI ROMPE LA CISTERNA....

Nell'Azienda X la rottura di una cisterna provoca l'inquinamento di un terreno.

**Se il terreno inquinato è tutto di proprietà dell'azienda**, questa deve comunque denunciare il danno alla Pubblica Autorità e deve, se previsto dalla legge, bonificare/ripristinare il terreno. In ogni caso deve aprire un'istruttoria che prevede il confronto con la PA.

**Se il terreno è proprietà di un terzo che non denuncia il danno** l'Azienda X che si accorge del 'potenziale' danno al terzo e all'ambiente (terreno, acqua, habitat e specie naturali protette) ha comunque l'obbligo di autodenunciarsi alla PA e procedere come nell'ipotesi precedente, inoltre può comunque essere chiamata a bonificare/ripristinare il terreno e riportarlo alle condizioni precedenti a fronte della richiesta del terzo.

**Se il terreno è proprietà di un terzo che ne denuncia il danno** l'Azienda X può essere chiamata a bonificare/ripristinare il terreno e riportarlo alle condizioni precedenti a fronte della richiesta del terzo e/o a fronte della richiesta della PA.